

## **Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n. 34/48924/2014

**OGGETTO: COMUNE DI SCARMAGNO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. - (D.C.C. N. 20 DEL 22/07/2014) – OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

**visto** il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Scarmagno con deliberazione del C.C. n. 20 del 22/07/2014 (Prat. n. 46/2014), trasmesso alla Provincia in data 09/12/2014 (pervenuto in data 09/12/2014), ai sensi del comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20 del 22/07/2014 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, si propone di:

- inserire delle aree a Servizi per i siti in cui sono presenti le stazioni di teleradiocomunicazione;
- soddisfare la richiesta dell'Ente parrocchia relativa al cambio di destinazione di alcune aree di proprietà;

e più precisamente:

- lo stralcio dell'area residenziale di nuovo impianto abitativo “R26” e della relativa area “[P]4” da adibire a parcheggio a servizio delle residenze;
- stralcio dell'area “CI” per attività produttive del settore terziario, destinate ad attività commerciali;
- mappare ed identificare quali aree per impianti tecnologici vari e/o opere di urbanizzazione primaria gli impianti di teleradiocomunicazioni presenti sul territorio comunale;
- adeguamento dell'Art. 16 della N.T.A. con riferimento alle volontà dell'amministrazione sull'Area “S6” interamente di proprietà pubblica.

La Variante attesta genericamente la compatibilità delle modifiche con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale;

**dato atto** che, per quanto attiene la Verifica all'assoggettamento al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, l'Amministrazione Comunale ha inviato la Variante ai soggetti competenti in materia ambientale, successivamente all'adozione del Progetto Preliminare. Il Servizio Tutela e Valutazioni ambientali della Provincia ha trasmesso al Comune, in data 24/11/2014, la nota prot. 0185299/2014/LB8, contenente il parere di non assoggettamento alla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica;

**rilevato**, in ultimo, che la documentazione pervenuta allega il "*parere tecnico di non assoggettabilità alla VAS*" espresso dall'Organo Tecnico Comunale riunitosi in data 04/12/2014, a seguito al ricevimento dei pareri di Regione, Provincia e ARPA, specificando "*la necessità che le misure di sostenibilità ambientale indicate nel predetto Documento Tecnico e richiamate dagli Enti competenti in materia ambientale consultati siano recepite nella Variante Parziale al P.R.G.C.*".

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Scarmagno con deliberazione C.C. n. 20 del 22/07/2014, le seguenti osservazioni:
  - a) così come previsto dalla Circolare Regionale 16/URE in merito alle caratteristiche formali degli elaborati tecnici, la documentazione di Variante deve riportare su ciascun elaborato gli estremi della deliberazione di adozione (data, n. verbale) a firma del Segretario Comunale, il timbro del Comune e le firme del Sindaco, del Progettista, del Geologo o Ingegnere -o di altri professionisti - sugli elaborati di specifica competenza. Si suggerisce, inoltre, di

- verificare la numerazione della Variante riportata sugli elaborati e nel testo modificato delle Norme di Attuazione (indicata quale n. "5"), con la numerazione indicata nella Deliberazione di adozione (n. "4");
- b) si consiglia di verificare i riferimenti indicati nella Premessa della D.C.C. di adozione della Variante, relativi all'approvazione dello Strumento urbanistico comunale, precisandone l'attinenza con il Comune di Scarmagno;
- c) si suggerisce di riportare, nell'Atto di approvazione definitiva della Variante, la dichiarazione di conformità *"agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni"*, in quanto, ai sensi del comma 2 art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i.: *"...tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti ..."*;
- d) il comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., riporta che: *"la deliberazione di adozione della variante parziale contiene ... un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga"*. Si suggerisce di riportare, nell'Atto di approvazione definitiva della Variante, tali dati, specificando chiaramente il nuovo valore della C.I.R. ottenuto in seguito alla riduzione di n. 46 abitanti teorici contemplato dalla presente Variante;
- e) con riferimento alle modificazioni apportate all'offerta di aree per Servizi pubblici, affinché rientrino tra quelle annoverate per le Varianti parziali, è indispensabile quantificare, ai fini del rispetto di quanto prescritto dal comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la variazione progressiva venutasi a determinare, considerando anche le precedenti varianti parziali approvate da parte del Comune. Si richiede, pertanto, che venga prodotta tale verifica;
- f) in merito all'esclusione della Variante dalla V.A.S., pur prendendo atto di quanto riportato nella Deliberazione di adozione e del Parere dell'Organo Tecnico espresso successivamente all'adozione della Variante, si rimanda al comma 3 art. 11 Dlgs 152/2006 e s.m.i.: *"la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione"*. Ciò premesso, visto che nel parere dell'Organo tecnico, trasmesso a questi uffici, si evidenzia la presenza di rilievi formulati dalla Regione Piemonte con prot. 4134 del 27/11/2014, si ricorda che il progetto definitivo di Variante dovrà recepire tali aspetti;
- g) in merito alla modifica relativa all'area a Servizi "S6" si rileva che:
- la Variante prevede la possibilità di realizzare *"eventuali piccole costruzioni"* (art. 10 comma 2 delle NTA di PRGC), non specificandone i limiti dimensionali;
  - dai dati a nostra disposizione, l'area "S6" risulta interessata dal vincolo paesaggistico-ambientale della *"Zona circostante l'Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto"* di cui al D.M. 04/02/1966, che, proprio in corrispondenza di quest'ambito, si allarga

comprendendo anche il centro storico di Scarmagno;

- l'area interessa (potenzialmente) aree boscate;

Ciò premesso, visto anche che trattasi di un ambito dalla rilevante estensione (100.000 mq), valuti l'Amministrazione un coinvolgimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, confrontandosi con quanto previsto dalla normativa regionale (L.R. n. 56/77 e s.m.i. art. 17 comma 7) e nazionale (D.lgs. n. 42/2004). In merito ai manufatti realizzabili, si suggerisce di definirne limiti dimensionali, oltre alle caratteristiche tipologiche. Si ricorda, inoltre, che qualora l'intervento dovesse interessare aree boscate (dalla documentazione pervenuta non è stato possibile valutarlo), verificata l'effettiva presenza del bosco (avvalendosi dell'eventuale consulenza del Corpo Forestale in caso di dubbi), si dovrà fare riferimento alla "*Prescrizione che esige attuazione*" di cui all'art. 26 comma 3 ed alla "*Prescrizione immediatamente vincolante e cogente*" contenuta al comma 5 del medesimo articolo. Si suggerisce, infine, di integrare il testo della Norma con i maggiori dettagli illustrati nella Relazione;

- h) si consiglia di allegare gli estratti della "*Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica*", relativi alle aree modificate, nei quali sia chiaramente identificabile la classe di rischio idrogeologico, specialmente per la modifica relativa all'area "S6";
- i) in ultimo, in merito alla perimetrazione delle aree libere, di transizione e dense (art. 16 delle N.d.A. del PTC2), di cui la Variante accenna alle pagg. 4-5 della Relazione Illustrativa, si precisa che la definizione è avvenuta a mezzo di conferenza di Servizi nel 2012 e si rimane ancora in attesa di ricevere il verbale con le firme dei partecipanti e la Tavola n. 3 da redigersi come da indicazioni emerse in sede di Conferenza;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
3. **di trasmettere** al Comune di Scarmagno la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 30/12/2014

Il Dirigente  
(Arch. Gianfranco Fiora)  
F.to in originale